

2) se l'art. 15 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea vada interpretato nel senso che il principio ivi stabilito si applichi senza limiti anche alla professione di farmacista, senza che il rilievo pubblicistico di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di cui al superiore punto 1;

3) se gli artt. 102 e 106 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che il divieto di abuso di posizione dominante va senza limiti applicato alla professione di farmacista, in quanto il farmacista titolare di farmacia tradizionale, vendendo farmaci per effetto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale si avvantaggia del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C, senza che ciò trovi valida giustificazione nelle pur indubbie peculiarità della professione farmaceutica dovute all'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Antonella Pedone/Maria Adele Corrao**

(Causa C-498/12)

(2013/C 26/50)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Tivoli

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Antonella Pedone

*Convenuta:* Maria Adele Corrao

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all'art. 47 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

2) Se l'art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al con-

sulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, come recepito all'interno della normativa comunitaria ai sensi dell'art. 52 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea e dell'art. 6 [TFUE].

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Tivoli (Italia) il 7 novembre 2012 — Elisabetta Gentile/Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli e a.**

(Causa C-499/12)

(2013/C 26/51)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Tivoli

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Elisabetta Gentile

*Convenuti:* Ufficio Finanziario della Direzione — Ufficio Territoriale di Tivoli, Fabrizio Penna, Gianfranco Di Nicola

**Questione pregiudiziale**

Se l'art. 130 del DPR 30.5.2002 N. 115 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano — nella parte in cui impone che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà — sia conforme all'art. 47 comma 3 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea, che sancisce che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

**Ricorso proposto il 6 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-500/12)

(2013/C 26/52)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J Hottiaux e H. Støvlbæk, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

## Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2011/18/UE della Commissione, del 1° marzo 2011, che modifica gli allegati II, V e VI della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario <sup>(1)</sup>, e, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione le suddette disposizioni, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 2 di tale direttiva;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2011.

<sup>(1)</sup> GU L 57, pag. 21.

## Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l'8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

(Causa C-501/12)

(2013/C 26/53)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

### Parti

Ricorrente: Thomas Specht

Convenuto: Land Berlin

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto primario e/o derivato dell'Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull'età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione, una norma nazionale secondo cui l'entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell'età.

3) In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l'interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell'obiettivo del legislatore di ricompensare l'esperienza professionale.

4) In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l'attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell'Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, dal punto di vista del recepimento non conforme delle disposizioni dell'Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell'Unione.

5) Se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

6) In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione: se dall'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell'importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall'esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell'età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7) In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell'obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l'aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l'inquadramento individuale anche dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8) Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l'esistenza di una giustificazione: se l'interpretazione del diritto primario e/o derivato dell'Unione ammetta, fino a